



**COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 68 DEL 28-12-2017**

Oggetto: **SOCIETA' PER L'ACQUEDOTTO DEL NERA SPA - ADEGUAMENTO DELLO STATUTO SOCIETARIO ALLE DISPOSIZIONI RECAE DAL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175, "TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA" - INDIRIZZI.**

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di dicembre, alle ore 19:21, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

PIERMATTEI ROSA	P	PAOLONI PAOLO	P
BIANCONI VANNA	P	PIERANDREI PIER DOMENICO	P
MESCHINI GIOVANNI	P	GRANATA SANDRO	P
FATTOBENE FRANCESCO	P	PANICARI MASSIMO	A
ANTOGNOZZI TARCISIO	P	LAMPA GABRIELA	P
CHIRIELLI SILVIA	P	CRUCIANI PIETRO	P
BIANCHI SARA CLORINDA	P	BORIONI FRANCESCO	A
ORLANDANI JACOPO	P	BOMPADRE MAURO	P
PEZZANESI MICHELA	P		

Assegnati n. 17. In carica n. 17. Assenti n. 2. Presenti n. 15.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti e assenti gli Assessori non Consiglieri:

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE Dott. Scuderini Venanzio

Assume la presidenza il Sig. GRANATA SANDRO, PRESIDENTE

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

PEZZANESI MICHELA
PIERANDREI PIER DOMENICO
LAMPA GABRIELA



Gli interventi che si susseguono durante l'esame dell'argomento sono riportati integralmente nel verbale di seduta che verrà inserito agli atti del presente punto all'ordine del giorno.

OMISSIS

Dopodichè

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO la proposta n. 80/2017 predisposta dal Responsabile dell'Area Amministrativa, che di seguito si riporta:

PREMESSO:

- che la società Acquedotto del Nera spa (in appresso "SAN") è società partecipata dal Comune con una quota del 0,899606667;
- che gli altri soci della società sono rappresentati nel prospetto che segue :

COMUNE	N. SOCIO	N. AZIONI attuale	% su tot.az.
CALDAROLA	1	172.448,00	1,149653333
BELFORTE DEL CHIANTI	2	92.617,00	0,617446667
SAN SEVERINO MARCHI	3	134.941,00	0,899606667
POLLENZA	5	10.897,00	0,072646667
MORROVALLE	8	411.248,00	2,741653333
MONTELUPONE	9	205.620,00	1,3708
MONTECOSARO	10	402.469,00	2,683126667
TREIA	13	371.424,00	2,47616
APPIGNANO	14	179.091,00	1,19394
MONTECASSIANO	15	228.840,00	1,5256
MONTEFANO	16	60.845,00	0,405633333
TOLENTINO	4	1.005.250,00	6,701666667
MACERATA	6	3.362.971,00	22,41980667
CORRIDONIA	7	629.655,00	4,1977
POTENZA PICENA	11	1.011.085,00	6,740566667
CIVITANOVA MARCHE	12	41.306,00	0,275373333
RECANATI	17	1.512.333,00	10,08222
LORETO	18	438.331,00	2,922206667
PORTO RECANATI	19	2.038.063,00	13,58708667
OSIMO	20	84.174,00	0,56116
CASTELFIDARDO	21	1.479.179,00	9,861193333
NUMANA	22	1.127.213,00	7,514753333
		15.000.000,00	

- che la società ha ad oggetto, come risulta dallo statuto sociale vigente:

"1. (...) la gestione dei servizi pubblici locali, attività ad essi complementari ed opere connesse ai sensi di legge. 2. Nel rispetto di quanto previsto al comma 1, la società ha lo scopo di provvedere alla



costruzione, alla manutenzione e all'esercizio delle opere necessarie all'approvvigionamento idrico dei Comuni azionisti locali con captazione e prelievo dell'acqua dalle sorgenti del Nera e da altre sorgenti nonché delle opere che interessano l'acquedotto esterno, dalle opere di presa sino ai serbatoi di compenso, compresi. L'opera realizzata ed in corso di realizzazione, dovrà considerarsi bene di pubblica utilità caratterizzato dal vincolo d'uso della pubblica destinazione, strumentale e servente al soddisfacimento dei servizi pubblici locali. In tal senso i beni costruiti ed in corso di realizzazione sono inalienabili, indisponibili, non sequestrabili, non pignorabili e non potranno formare oggetto di diritti a favore di terzi. 3. La società può altresì provvedere alla gestione del servizio di distribuzione dell'acqua potabile all'utenza dei singoli Comuni (azionisti locali) e può provvedere conseguentemente alla costruzione, ampliamento e manutenzione delle reti interne di distribuzione dell'acqua potabile. La gestione del servizio in parola potrà essere fatta alle condizioni da stabilirsi in apposito contratto di servizio. 4. La Società è in ogni caso vincolata a realizzare la parte più importante della propria attività con i soci, loro aziende ed enti dipendenti e società dai medesimi partecipate o affidatarie del servizio pubblico locale e comunque con le collettività rappresentate dai soci e nel territorio di riferimento dell'insieme dei soci medesimi. 5. Per la tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche utilizzate e destinate al consumo umano, la Società potrà stipulare convenzioni con Enti pubblici e con privati per assicurare i necessari interventi conservativi o per la gestione diretta di demani pubblici e collettivi ricadenti nel perimetro delle predette aree, nel rispetto della natura e tenuto conto degli usi civici praticati dagli aventi diritto”;

- che la società ha realizzato l'impianto di captazione sulla sorgente Molini, ubicata lungo la sponda destra orografica dell'asta del fiume Nera, tra il comune di Castelsantangelo sul Nera e la frazione di Vallinfante, in corrispondenza della confluenza con il Fosso San Chiodo. Dalla sorgente le opere eseguite (per un importo di oltre 50 milioni di euro) arrivano ai serbatoi idrici dei comuni di Belforte, Caldarola, San Severino, Tolentino, Treia, Macerata, Appignano, Montecassiano e Montefano, per una lunghezza di circa 100 chilometri. Il programma prevede che la estensione della rete di adduzione arrivi, da un lato fino a Numana e Porto Recanati (valle del Potenza e del Musone) e dell'altro lato fino a Civitanova Marche (valle del Chienti);

CONSIDERATO:

- che la società SAN è classificabile fra quelle che svolgono servizi pubblici locali con particolare riferimento alla captazione e adduzione che sono la parte iniziale della filiera del servizio idrico integrato;
- che lo statuto sociale non preclude la gestione diretta di servizi pubblici locali;
- che la società "S.A.N. s.p.a." ha lo scopo di assicurare la conduzione di parte pubblica e la continuità nella gestione dei servizi e nell'esercizio delle funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento, sia dell'assetto organizzativo, che delle attività relative ai servizi pubblici locali esercitate e per la gestione delle reti, impianti e dotazioni patrimoniali realizzate dalla società;

PREMESSO CHE:

- con l'art. 18 L. 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, sono stati fissati i criteri e i principi direttivi per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine



prioritario di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa, la tutela e la promozione della concorrenza;

- in attuazione della delega conferitagli, il Governo ha adottato il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, intitolato "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", entrato in vigore lo scorso 23 settembre 2016;

- con sentenza n. 251/2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di alcune norme di delega contenute nella legge 124/2015 (cd. Legge Madia), tra cui quelle cui è stata data attuazione attraverso il D. Lgs. 175/2016 in materia di società a partecipazione pubblica, nella parte in cui è previsto che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza unificata;

- nel dispositivo della pronuncia è testualmente previsto che *"le pronunce di illegittimità costituzionale"* contenute nella decisione *"sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative. Nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l'effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione"*;

- con D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, pubblicato in G.U. il 26.6.2017, in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione, sono state adottate disposizioni integrative e correttive al citato decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

- l'art. 26, comma 1, D. Lgs. 175/2016, come modificato dal suddetto correttivo, stabilisce che *"le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 luglio 2017"*, con differimento dell'originario termine fissato al 31.12.2016; per le disposizioni dell'articolo 17, comma 1, il termine per l'adeguamento è fissato al 31 dicembre 2017;

RILEVATO che, seppure tale termine di adeguamento venga perlopiù ritenuto di natura ordinatoria, appare preferibile garantirne comunque l'osservanza da parte delle società coinvolte, ed anche per le società a partecipazione pubblica di cui all'art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 175/2016 al fine di essere conformi alle disposizioni vigenti ed evitare eventuali profili di responsabilità;

RICHIAMATE a tal fine le seguenti definizioni formulate dal legislatore ai fini dell'applicazione del decreto legislativo (art. 2), in base alle quali si intende per:

- **«controllo»**: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;

- **«controllo analogo»**: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 24-07-2017 2/8 dall'amministrazione partecipante;

- **«controllo analogo congiunto»**: la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;



- «**società a controllo pubblico**»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi dell'art 2 c. 1 lett. b);
- «**partecipazione**»: la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi;
- «**società a intera partecipazione pubblica**»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche non possono singolarmente esercitare poteri di controllo come definiti ai sensi dell'art 2 c. 1 lett. b);

CONSTATATO che l'Ente ha già provveduto a qualificare la **Società per l'Acquedotto del Nera SPA**, in virtù della quota di partecipazione detenuta, non esistendo un patto di sindacato o una convenzione ex art. 30 del TUEL, tra le società **partecipate e non** tra quelle **controllate**;

RICHIAMATE, in particolare, le seguenti disposizioni del D. Lgs. 175/2016, come modificato dal recente D. Lgs. n. 100/2017:

Art. 3. Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica

1. *Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.*
2. *Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.*

Art. 11. Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico

1. *Salvo gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.*
2. *L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico.*
3. *L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.*
4. *Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.*



5. Quando la società a controllo pubblico sia costituita in forma di società a responsabilità limitata, non è consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per le società controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta.

7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.

8. Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.

9. Gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono altresì:

- a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;
- b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
- c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;
- d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

10. E' comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.

11. Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno



che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.

12. Coloro che hanno un rapporto di lavoro con società a controllo pubblico e che sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione della società con cui è instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.

13. Le società a controllo pubblico limitano ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.

14. Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

15. Agli organi di amministrazione e controllo delle società in house si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

16. Nelle società a partecipazione pubblica ma non a controllo pubblico, l'amministrazione pubblica che sia titolare di una partecipazione pubblica superiore al dieci per cento del capitale propone agli organi societari l'introduzione di misure analoghe a quelle di cui ai commi 6 e 10.

RITENUTO, pertanto, di formulare nei confronti della **Società per l'Acquedotto del Nera S.p.A.** l'indirizzo di ottemperare a quanto disposto dal D.Lgs. n. 175/2016 in ordine all'adeguamento dello statuto societario alle disposizioni del testo unico;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 che ha disposto una revisione straordinaria delle partecipazioni societarie e precisato che restano in ogni caso salve e impregiudicate le valutazioni istruttorie fatte e da fare in relazione alla società interessata ai fini di detta revisione;

Visto il Decreto di nomina a Responsabile dell'Area Amministrativa n. 76/13 del 31/10/2014;

Quanto sopra premesso si propone di deliberare in merito.

Inoltre, riscontrata la sussistenza dei motivi d'urgenza;

PROPONE

– Di dichiarare l'atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Vice Segretario Generale

Responsabile dell'Area Amministrativa

F.to Avv. Pietro Tapanelli



RITENUTO che la stessa risponde ai fini di questo Consiglio Comunale, che intende adottarla nel suo contenuto;

RILEVATA la competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'articolo 42 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il parere favorevole unanime espresso dalla 2° Commissione Consiliare nella seduta del 27.12.2017;

ATTESO che dal presente atto non risultano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e quindi non necessita del parere di regolarità contabile;

VISTO che sulla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, è stato espresso il seguente parere:

- parere favorevole sulla regolarità tecnica;

Il Presidente del Consiglio Comunale cede la parola all'Assessore Antognozzi per l'illustrazione del presente punto all'Ordine del Giorno;

(Alle ore 20,01 entra in aula il Consigliere Panicari. Consiglieri presenti n. 16).

Uditi, per dichiarazione di voto, gli interventi dei Consiglieri: Bompadre, Panicari, Cruciani e Fattobene;

CON VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO

Consiglieri presenti e votanti n. 16

Con voti favorevoli n. 16

DELIBERA

1. Di approvare la premessa come parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente disposto.
2. Di formulare nei confronti della **Società per l'Acquedotto del Nera S.p.A.**, ad intera partecipazione pubblica, l'indirizzo di ottemperare a quanto disposto dal D.Lgs. 175/2016 in ordine all'adeguamento dello statuto societario alle disposizioni dallo stesso recate, ponendo in essere le



attività e gli adempimenti necessari e quindi di approvare, anche a ratifica, la revisione dello statuto sociale come da allegato sub. 1).

3. Di dare mandato al Sindaco (o suo delegato), autorizzandolo fin da ora, ad ottemperare agli adempimenti connessi alla modifica statutaria di cui al presente atto allegato.

4. Di conferire facoltà al Sindaco o suo delegato di apportare eventuali modificazioni al testo di statuto richieste dal Notaio verbalizzante la deliberazione di assemblea straordinaria della società S.A.N. per la iscrizione al Registro delle Imprese e sempreché non risultino di natura sostanziale.

5. Di dare atto che quanto deliberato non comporta oneri in capo all'amministrazione comunale.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE,

riscontrata la sussistenza dei motivi d'urgenza, con separata votazione;

CON VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO

Consiglieri presenti e votanti n. 16

Con voti favorevoli n. 16

DELIBERA

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.



Pareri sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Parere di REGOLARITA' TECNICA: si esprime parere **Favorevole**

Il Responsabile del Servizio
F.to TAPANELLI PIETRO

Parere di REGOLARITA' CONTABILE: si esprime parere

Il Responsabile del Servizio
F.to

Letto confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to GRANATA SANDRO

Il Segretario Generale
F.to Scuderini Venanzio

li 25-01-18

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Il Funzionario
F.to

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 25-01-18 al 08-02-18 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, 09-02-18

Il Funzionario
F.to

La presente deliberazione, non sottoposta a controllo, è divenuta esecutiva per decorrenza del periodo di pubblicazione per 10 giorni ai sensi dell'art. 134 -comma 3- del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Li, _____

Il Funzionario
F.to _____
